

# **Statuto “Associazione Cometa Emilia Romagna ODV”**

## **Art.1**

- 1) E' costituita una Associazione di volontariato indipendente denominata “Associazione Cometa Emilia Romagna ODV” che opera a favore della collettività.
- 2) L'Associazione ha sede in Bologna, Via Massarenti n.11, c/o Clinica Pediatrica del Policlinico Ospedaliero Universitario S.Orsola Malpighi, la sua durata è illimitata e l'eventuale variazione di sede all'interno del comune non comporta variazione del presente statuto, ma sarà sottoposta alla valutazione dell'Assemblea.

## **Art.2**

### **Scopi ed Attività**

1) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Ha come scopo e si prefigge:

- la promozione e il sostegno di tutte le iniziative volte a migliorare l'assistenza e la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie;
- il sostegno alle persone interessate dalle tematiche scaturenti da tali patologie, anche favorendo incontro ed il confronto tra genitori con bambini colpiti da tali malattie, in modo di evitare ogni forma di isolamento.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di stimolare iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza su queste tematiche e di promuovere e sostenere la ricerca scientifica inerente tali patologie, realizzare e sostenere ogni attività rivolta al miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti e delle loro famiglie. L'Associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
- L'Associazione su iniziativa del Consiglio Direttivo potrà collegarsi e partecipare ad altri Enti ed Associazioni aventi finalità analoghe o alle stesse connesse, nonché rapportarsi alle Istituzioni preposte.

- 2) Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 3) Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno

da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, che non sia a titolo gratuito è incompatibile con la qualità di socio.

### **Art.3**

#### **Risorse economiche**

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- \* contributi degli aderenti;
- \* contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- \* entrate derivanti da convenzioni anche con privati, o da donazioni o contributi di beni o servizi da parte di privati;
- \* donazioni e lasciti testamentari;
- \* rimborsi derivanti da convenzioni;
- \* entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, così come indicate dalla normativa sulle organizzazioni di volontariato.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra gli associati né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, in quanto deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e connesse.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

4) Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

### **Art.4**

#### **Membri dell'Associazione**

1) Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'Associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato ma non può essere inferiore al limite stabilito d'art. 32 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, cioè 7 persone fisiche o 3 O.D.V. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma 1, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

**Art.5**  
**Criteria di ammissione e di esclusione dei soci**

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, valutando i requisiti sopra descritti all'articolo 4, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
  - a) per recesso;
  - b) per decadenza dovuta all'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
  - c) per esclusione conseguente ad un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - d) per esclusione conseguente a persistenti violazioni agli obblighi statutari.
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso. Può essere escluso il socio non in regola con il pagamento della quota associativa annuale oltre 1 anno dalla scadenza stabilita per il versamento della stessa. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

**Art.6**  
**Diritti e doveri degli Associati**

- 1) soci sono obbligati:
  - a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - c) a versare nel termine fissato la quota associativa di cui al precedente articolo, restando sospesi per il periodo di morosità tutti i diritti connessi alla qualità di associato;
  - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 2) I soci hanno diritto:
  - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c) ad accedere alle cariche associative;
  - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

**Art.7**  
**Organi dell'Associazione**

- 1) Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei Soci
  - b) Il Consiglio direttivo
  - c) Il Presidente

## **Art.8** **L'Assemblea**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale, non computandosi nel quorum costitutivo coloro che sono morosi. Essa può essere ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
- 2) Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
- 3) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  - b) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, delibera sulla loro responsabilità e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - d) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
  - e) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  - f) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.
- 4) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la metà dei membri del Consiglio direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuale entro venti giorni dalla data della richiesta.
- 5) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 6) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, devono essere effettuate mediante avviso scritto anche elettronico, da inoltrarsi a ciascun socio almeno 8 giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

7) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno dei soci.

1) Le deliberazioni dell'Assemblea, anche riguardanti la modifica dello statuto dell'Associazione sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto.

## **Art.9** **Il Consiglio Direttivo**

1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri dispari non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario

4) Al Consiglio direttivo sono attribuiti i più ampi poteri di gestione dell'Associazione ed in particolare spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- f) predisporre ed adottare i regolamenti necessari alla vita dell'Associazione, che saranno ratificati dalla prima Assemblea;
- g) deliberare il collegamento e/o la partecipazione ad Enti ed Associazioni aventi analoghe finalità dell'Associazione o alle stesse connesse;
- h) stabilisce l'entità della quota associativa annuale.

5) Il Consiglio direttivo è delegato ad attuare le decisioni dell'Assemblea.

6) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

7) Il Consiglio direttivo è convocato mediante avviso scritto, anche elettronico, da inoltrarsi ad ogni componente con un preavviso di 5 giorni ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/3 dei

componenti ne faccia richiesta. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i consiglieri. Le adunanze saranno valide anche se svolte mediante lo strumento dell'audio/videoconferenza secondo le modalità sopra precisate all'articolo 8. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art.10**

##### **Il Presidente**

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### **Art.11**

##### **Il Segretario**

1) Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

2) In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

#### **Art.12**

##### **Gratuità delle cariche associative**

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

#### **Art.13**

##### **Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

\* vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

\* vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

\* attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

\* esercita compiti di monitoraggio del l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.14** **Libri sociali obbligatori**

L'associazione deve tenere:

- \* il libro degli associati;
- \* il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- \* il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- \* il libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese, a fronte di richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo che fornirà risposta entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

#### **Art.15** **Scioglimento**

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

#### **Art.16** **Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.